



Nn. 3290, 941, 1430, 2225, 2578, 2947 e 3224-A

Relazione orale

Relatrici INCOSTANTE e ALBERTI CASELLATI

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 4 ottobre 2012

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni (n. 3290)

approvato dalla Camera dei deputati l'8 maggio 2012, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati Camera nn. 3466, 3528, 4254, 4271 e 4697)

d’iniziativa dei deputati AMICI, VENTURA, VILLECCO CALIPARI, LENZI, BRESSA, Livia TURCO, FERRANTI, GHIZZONI, ARGENTIN, BELLANOVA, BRAGA, BRANDOLINI, CARELLA, Marco CARRA, CAUSI, CENNI, CODURELLI, COLANINNO, COSCIA, DE BIASI, ESPOSITO, FEDI, FONTANELLI, GARAVINI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MARCHI, MARCHIGNOLI, MATTESINI, MIGLIOLI, MIOTTO, MOSCA, MOTTA, MURER, PEDOTO, PELUFFO, PICCOLO, POLLASTRINI, PORTA, SAMPERI, SCHIRRU, SERENI, SERVODIO, SIRAGUSA, TIDEI, TOUADI, VELO, VICO, BOSSA, CARLUCCI, FRONER, GASBARRA, LO MORO e ROSSOMANDO (3466); MOSCA e VACCARO (3528); LORENZIN, SALTAMARTINI, VALDUCCI, SANTELLI, BERTOLINI, CONTENTO, Osvaldo NAPOLI, VENTUCCI, CALABRIA e DE GIROLAMO (4254); Anna Teresa FORMISANO e MONDELLO (4271); SBROLLINI (4697)

e del disegno di legge

(V. Stampato Camera n. 4415)

**presentato dal Ministro per le pari opportunità
di concerto con il Ministro dell’interno
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale**

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 maggio 2012

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la parità di genere nell’accesso
alla comunicazione politica nei mezzi di informazione (n. 941)

**d’iniziativa delle senatrici BIANCHI, AMATI, Vittoria FRANCO
e SPADONI URBANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2008

Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nelle amministrazioni locali (n. 1430)

d’iniziativa dei senatori Mariapia GARAVAGLIA e DI GIOVAN PAOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2009

Disposizioni in materia di promozione dell’equilibrata rappresentanza di genere nei Consigli e nelle Giunte provinciali (n. 2225)

d’iniziativa del senatore SANNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2010

Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nei consigli regionali e degli enti locali (n. 2578)

d’iniziativa dei senatori INCOSTANTE, MARINI, ADAMO, BIANCO, ARMATO, ANTEZZA, BIONDELLI, CASSON, CECCANTI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, DE SENA, FIORONI, FONTANA, PIGNEDOLI, PASSONI, PINOTTI, VITA, VITALI e LEGNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2011

Disposizioni per la promozione della parità di accesso alle cariche elettive ed agli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle regioni, in attuazione dell’articolo 51 della Costituzione (n. 2947)

d’iniziativa della senatrice BONFRISCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2011

Nuove disposizioni per favorire l'accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle regioni in condizioni di pari opportunità tra donne e uomini (n. 3224)

d'iniziativa dei senatori CARLINO, CAFORIO, LANNUTTI e PEDICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2012

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 3290

INDICE

Disegni di legge:

– n. 3290, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	<i>Pag</i>	6
– n. 941, d’iniziativa delle senatrici Bianchi ed altre . .	»	12
– n. 1430, d’iniziativa dei senatori Mariapia Garavaglia e Di Giovan Paolo	»	13
– n. 2225, d’iniziativa del senatore Sanna	»	14
– n. 2578, d’iniziativa dei senatori Incostante ed altri . .	»	15
– n. 2947, d’iniziativa della senatrice Bonfrisco	»	17
– n. 3224, d’iniziativa dei senatori Carlino ed altri	»	18

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di statuti comunali e provinciali)

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «promuovere» è sostituita dalla seguente: «garantire».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

(Parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di statuti comunali e provinciali)

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «promuovere» è sostituita dalla seguente: «garantire» **e dopo le parole: «organi collegiali» sono inserite le seguenti: «non elettivi».**

2. *Identico.*

Art. 2.

(Parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici»;

b) all'articolo 46, comma 2, dopo la parola: «nominano» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,»;

c) all'articolo 71:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi»;

2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza»;

d) all'articolo 73:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi»;

2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, al primo comma:

1) la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*d-bis*) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-*bis* dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 3-*bis* dell'articolo 71 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista;»;

2) alla lettera *e*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico:*

a) *identica:*

1) *identico:*

«*d-bis*) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-*bis* dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato **in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima;**»;

2) *identico;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rispetto della previsione contenuta nel comma 3-*bis* dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

b) all'articolo 33, al primo comma:

1) la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*d-bis*) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista;»;

2) alla lettera *e*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».

3. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, dopo la parola: «nomina,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*.

3. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

(Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione nella campagna elettorale)

1. All'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di pari opportunità)

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in caso

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali)

Identico

Art. 4.

(Modifica all'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione nella campagna elettorale)

Identico

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di pari opportunità)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera o il consigliere di parità precedente propone, entro i successivi quindici giorni, ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni; si applica il comma 5 del citato articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, e successive modificazioni. Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parità comporta responsabilità del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

DISEGNO DI LEGGE N. 941

D'INIZIATIVA DELLE SENATRICI BIANCHI ED ALTRE

Art. 1.

1. Alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, comma 1, della Costituzione per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.»;

b) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le emittenti radiotelevisive devono altresì assicurare una paritaria presenza dei generi nelle trasmissioni di cui al comma 3.»;

c) al comma 2 dell'articolo 4 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) per ogni tipo di consultazione elettorale e referendaria, gli spazi sono ripartiti in misura uguale tra i generi.».

DISEGNO DI LEGGE N. 1430

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARIAPIA
GARAVAGLIA E DI GIOVAN PAOLO

Art. 1.

1. Al comma 5 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Si possono, altresì, esprimere due voti di preferenza, purché ciascuno per un candidato di genere diverso alla carica di consigliere comunale, compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco, scrivendone i nomi nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno».

Art. 2.

1. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, secondo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ciascun gruppo deve inoltre comprendere nella propria lista un numero di candidati di genere diverso non inferiore ad un terzo».

DISEGNO DI LEGGE N. 2225

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SANNA

Art. 1

*(Rappresentanza di genere nell'ambito
dei gruppi di candidati nella elezione
dei Consigli provinciali)*

1. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«In ogni gruppo, a pena di inammissibilità delle candidature nel relativo collegio, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

Art. 2

*(Rappresentanza di genere nell'ambito
delle Giunte provinciali)*

1. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nella Giunta provinciale, a pena di invalidità della nomina dei componenti, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del totale dei componenti».

DISEGNO DI LEGGE N. 2578

D'INIZIATIVA DEI SENATORI INCOSTANTE
ED ALTRI

Art. 1.

(Accesso alle candidature per le elezioni dei consigli nei comuni sino a 15.000 abitanti)

1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste di candidati, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi»;

b) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome dei candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

Art. 2.

(Accesso alle candidature per le elezioni dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. All'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi»;

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome dei candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

Art. 3.

(Accesso alle candidature per le elezioni dei consigli provinciali)

1. Al secondo comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ciascun gruppo di candidati, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi».

Art. 4.

(Accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) promozione della parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive. Qualora la presentazione delle candidature sia prevista per gruppi di candidati, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi; qualora la presentazione sia prevista su liste senza l'e-

spressione di preferenze, non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere nella successione interna alla lista e nella lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi; qualora la presentazione sia prevista su liste con l'espressione di preferenze,

nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi. In quest'ultimo caso, se all'elettore è consentita l'espressione di due o più preferenze, qualora l'elettore esprima preferenze solo a candidati del medesimo genere, la seconda preferenza è considerata nulla».

DISEGNO DI LEGGE N. 2947

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE BONFRISCO

Art. 1.*(Parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province)*

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici»;

b) all'articolo 46, comma 2, dopo la parola: «nominano» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.»;

c) all'articolo 71:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nelle liste dei candidati, a pena di inammissibilità, è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi»;

2) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze,

una deve riguardare un candidato di sesso maschile e l'altra un candidato di sesso femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza»;

d) all'articolo 73:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi»;

2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di sesso maschile e l'altra un candidato di sesso femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

2. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «In ciascun gruppo di candidati, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, a pena di inammissibilità».

3. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, dopo la parola: «nomina,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.».

Art. 2.*(Parità di accesso alle cariche elettive delle regioni)*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b-bis)* adozione di specifiche misure per la promozione della parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive».

DISEGNO DI LEGGE N. 3224

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CARLINO ED ALTRI

Art. 1.

(Modifica all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di accesso paritario alle cariche elettive nelle circoscrizioni di decentramento comunale)

1. All'articolo 17, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, assicurando la pari opportunità di accesso alle cariche elettive ed esecutive tra donne e uomini».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di accesso paritario nelle giunte di comuni e province)

1. All'articolo 46, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole «nominano i componenti», sono inserite le seguenti: «, assicurando la parità tra donne e uomini,».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 71 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di accesso paritario alle cariche elettive nei comuni sino a 15.000 abitanti)

1. All'articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati è assicurata la parità tra uomini e donne.»;

b) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati dell'uno e dell'altro sesso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di accesso paritario alle cariche elettive nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati è assicurata la parità tra uomini e donne.»;

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascun elettore può altresì esprimere nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati dell'uno e dell'altro sesso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, in materia di accesso paritario alle cariche elettive nelle province)

1. All'articolo 14, primo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, è aggiunto, in

fine, il seguente periodo: «In ciascun gruppo di candidati è assicurata la parità tra uomini e donne, a pena di inammissibilità».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, concernente principi in materia di accesso paritario alle cariche elettive nelle regioni)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, alla lettera *a*) è aggiunto,

in fine, il seguente periodo: «, nonchè la rappresentanza paritaria tra uomini e donne».

Art. 7.

(Salvaguardia finanziaria)

1. Dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

